

L.R. 30/04/91 n. 15  
Modif. d.R. 9/93

REGIONE

SICILIANA


# COMUNE DI ALIA

# PIANO REGOLATORE GENERALE

DELLE ZONE STRALCIATE CON D.A. N. 301/85  
CONTENENTE LE PRESCRIZIONI DEL D. A. N° 301/1985  
DEL 13-7-1985, DEL D. A. N° 1453/1988 DEL 16-11-1988  
E DEL D. A. N° 1431/1991 DEL 16-10-1991

elaborato

NORME DI ATTUAZIONE



scala

Progettista

*Giuseppe Trombino*  
Prof. ing. GIUSEPPE TROMBINO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

GENERAL PHYSICS

PHYSICS 101

PHYSICS 102

PHYSICS 103

PHYSICS 104

PHYSICS 105

PHYSICS 106

PHYSICS 107

PHYSICS 108

PHYSICS 109

PHYSICS 110

PHYSICS 111

PHYSICS 112

PHYSICS 113

PHYSICS 114

PHYSICS 115



### Art.3 - Definizioni

Le definizioni relative agli indici ed ai parametri edilizi ed urbanistici ed alle modalità di intervento sono quelle indicate nel Regolamento Edilizio del quale le presenti norme costituiscono parte integrante.

Nel seguito si riportano le principali definizioni valide agli effetti della applicazione delle presenti Norme.

#### 1 - Superficie minima di intervento (Sup.min).

E' l'area alla quale va esteso il progetto di piano particolareggiato o di lottizzazione ovvero di progetto edilzi o nel caso di intervento diretto. Essa è determinata per ciascuna zona omogenea dalle presenti Norme.

#### 2 - Superficie coperta di un edificio (Sc).

Si intende l'area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale di tutte le parti fuori terra dell'edificio, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti quali balconi, pensiline, porticati se di uso pubblico o condominiale, sporti di gronda, ecc.

Vanno invece incluse nella superficie coperta, le eventuali costruzioni accessorie, gli eventuali fabbricati già esistenti sul lotto, i balconi e le logge coperte se aventi un solo lato libero.

#### 3 - Rapporto massimo di copertura (Rc)

Si intende il limite superiore che può assumere il rapporto tra la superficie coperta e la superficie dell'area di intervento edilizio (lotto).

#### 4 - Indice di fabbricabilità territoriale (It)

Rappresenta il volume massimo costruibile per ogni unità di superficie territoriale, cioè della superficie delle zone omogenee individuate dal P.R.G.

#### 5 - Indice di fabbricabilità fondiario (If)

Rappresenta il volume massimo costruito per ogni unità di superficie fondiaria (lotto di pertinenza).

#### 6. Altezza massima di un edificio (H max)

Si misura sul fronte più alto, come differenza tra la quota della linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna e la linea di estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto, anche se arretrato.

Nel caso in cui la copertura sia a falde inclinate, l'al

tezza massima si misura di norma alla linea superiore di gronda del tetto; qualora però la pendenza della falda superi il 30%, l'altezza va misurata fino ai due terzi della proiezione verticale del tetto stesso, sia il sottotetto abitabile o meno.

Se l'edificio è coperto a terrazzo praticabile, l'altezza massima si misura al coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura quando questo abbia un'altezza superiore a cm.90 sul piano di calpestio.

Non vengono considerati ai fini della determinazione dell'altezza massima, gli elementi posti sopra la copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici, purchè la loro superficie non superi il 30% della superficie complessiva della copertura.

La quota della linea di terra da assumere a base per la determinazione dell'altezza massima è data dalla più bassa delle quote sottoindicate:

- a) quota media del terreno allo stato naturale;
- b) quota media del terreno modificato a seguito dell'intervento dell'opera progettata;
- c) quota media del marciapiede o del piano stradale a contatto con l'edificio;
- d) quota del piano di calpestio del piano terreno.

In nessun punto del fronte può aversi un'altezza superiore del 20% e comunque di m.2, rispetto all'altezza massima stabilita dalle Norme,

Il profilo del terreno, nel caso in cui il progetto presenta una sistemazione esterna rispetto al profilo naturale, non può comunque essere più basso di m.4 e più alto di m.3 rispetto alla quota di campagna; tali interventi sono ammissibili solo se necessari per la natura del terreno stesso.

Nel computo dell'altezza massima non si tiene conto delle variazioni della linea di terra dovute alle costruzioni di rampe di accesso ai piani cantinati o seminterrati, purchè il fronte relativo a tale accesso non sia più largo di m.4.

#### 7. Numero delle elevazioni di un edificio

Si intende il numero dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano in ritiro, il seminterrato se abitabile e il sottotetto se abitabile.

Il seminterrato può essere considerato abitabile se la quota del soffitto supera di almeno 1,60 m. il livello medio del marciapiede o della più alta sistemazione esterna.

Il sottotetto si considera abitabile se l'altezza media

misurata da pavimento a soffitto, supera il valore di m.2,40 e l'altezza minima è superiore a m.1,50.

8. Volume di un edificio (V)

Va computato sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti.

Sono esclusi dal calcolo sopradetto le superfici dei locali interrati purchè non abitabili; dei locali seminterrati, se non abitabili, si considera solamente la parte di volume che fuoriesce rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato.

Sono altresì esclusi dal calcolo del volume i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili le cui falde hanno pendenza inferiore al ~~30%~~ i porticati o loro porzioni, se pubblici o di uso pubblico o condominiale, i balconi se aperti almeno su due lati, i parapetti, i cornicioni nonchè i volumi tecnici, quali locali di extracorsa e macchine degli ascensori, i vani scala per la parte emergente dalla linea di gronda, i serbatoi idrici, i vasi di espansione, le canne fumarie e di ventilazione.

9. Distanza tra gli edifici

Si intende la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi i balconi e le logge se chiusi su più di due lati.

Nel caso di fronti non parallele deve comunque in ogni punto essere rispettata la distanza minima indicata dalle Norme. Tale distanza va rispettata anche quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente salvo il caso in cui le parti che si fronteggiano siano entrambe prive di finestre.

10 - Lunghezza massima delle fronti di un edificio

Si intende la più lunga delle proiezioni di una fronte continua anche se a pianta spezzata o mistilinea .

11 - Distacchi dai confini e dal filo stradale

Si intende la distanza tra la proiezione dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza e la linea di confine o il filo stradale.

#### Art.4 - Caratteristiche tecniche degli edifici

Nelle aree soggette al PRG '87, oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio, vanno rispettate le norme tecniche di seguito riportate.

##### 1. Altezze dei locali

E' prescritta per i locali di abitazione e per quelli destinati ad uffici pubblici e privati l'altezza minima interna utile di m.2,70. I locali accessori quali servizi igienici, magazzini e depositi a servizio della residenza, lavanderie, autorimesse, ripostigli, devono avere un'altezza minima utile di m.2,40.

I locali pubblici o privati adibiti a negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, officine meccaniche e laboratori artigiani devono avere un'altezza minima interna utile di m.3,50.

##### 2. Illuminazione e ventilazione

Tutti i locali di abitazione e quelli destinati ad uffici devono fruire di aereazione e illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguati alla destinazione d'uso. I locali accessori possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da cavedi aventi dimensione minima in pianta mq.6 con una normale minima davanti ad ogni finestra pari a m.2,00. I ripostigli, i disimpegni, i vani scala colleganti solo due piani, il secondo servizio di una abitazione possono essere senza aria e luce diretta. L'installazione del secondo servizio in locali non aereati è però consentita a condizione che sia previsto un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi.

#### Art.5 - Barriere architettoniche

Tutti gli edifici ed impianti pubblici, in particolare quelli di carattere collettivo-sociale devono possedere i requisiti stabiliti dal D.P.R. 384/78 e succ.mod. per eliminare gli impedimenti fisici costituiti da gradini, risalti, scale, strettoie, che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati. In particolare è prescritta per i percorsi pedonali (rampe, corridoi, passaggi) la larghezza minima di m.1.50 e la pendenza massima dell'8%.

TITOLO II  
ATTUAZIONE DEL PRG '87

Art.6 - Strumenti di attuazione

Il PRG '87, ai sensi della legislazione regionale vigente, si attua mediante:

- a) prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici e privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi valutati per il quinquennio 1988-1992, costituenti parti integranti del presente PRG.
- b) piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- c) piani per l'edilizia economica e popolare;
- d) piani di recupero di iniziativa pubblica e/o privata di cui alla L.457/78
- e) piani degli insediamenti produttivi
- f) piani di lottizzazione convenzionati, di cui all'art.14 della L.R. 71/78
- g) piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo, di cui all'art.15 L.R.71/78.
- h) singole concessioni.

Art.7 - Contenuto dei piani particolareggiati.

I piani particolareggiati, i piani di edilizia economica e popolare ed i piani degli insediamenti produttivi devono comprendere uno o più isolati, e dovranno indicare:

- a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti;
- b) gli spazi di sosta e di parcheggio;
- c) la progettazione di massima delle reti fognanti, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
- d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;
- e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;
- f) la suddivisione delle aree in isolati ove questi non sono delimitati dallo strumento urbanistico generale e lo schema planovolumetrico degli edifici previsti;
- g) gli elenchi catastali della proprietà e da espropriare o vincolare;
- h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;
- i) la previsione di massima delle spese necessarie per l'at-



tuazione del Piano;

- 1) tutto quanto previsto dalle norme vigenti in merito a tali strumenti attuativi.

#### Art.8 - Lottizzazioni convenzionate

L'area minima alla quale deve estendersi il progetto di lottizzazione è definita generalmente dall'intera zona con unico simbolo alfanumerico circondata da strade e da zone a diversa destinazione, nella planimetria di progetto del PRG '87 a scala 1/2000.

Solo nelle zone C<sub>3</sub> e C<sub>4</sub> sono consentiti ambiti di intervento più ristretti, specificati nelle seguenti norme, in considerazione della particolare natura degli insediamenti in esse previsti.

Riguardo ai contenuti si applica quanto prescritto dal R.E. vigente.

Il progetto di lottizzazione è redatto per iniziativa spontanea di tutti i proprietari dei terreni compresi negli isolati interni a ciascuna zona omogenea, ovvero per iniziativa di uno o più di essi, attraverso la formazione di un comparto, secondo le norme contenute nel successivo art.29.

TITOLO III  
NORMATIVA PER ZONE OMOGENEE

Art.9 - Classificazione delle zone territoriali omogenee

Il PRG '87 suddivide il territorio escluso dal D.A. n. 301/'85 nelle seguenti zone che risultano delimitate negli elaborati grafici alla scala 1/10.000 e 1/2.000:

- a) zone B, distinte nelle categorie B<sub>1</sub> , B<sub>2</sub>
- b) zone C, distinte nelle categorie C<sub>1</sub> , C<sub>2</sub> , C<sub>3</sub> , C<sub>4</sub> , CD
- c) zone D
- d) zone E di verde agricolo, con le specificazioni E<sub>1</sub> , E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>
- e) zone F attrezzature di interesse generale
- f) servizi
- g) zone V sottoposte a vincolo con le specificazioni V<sub>1</sub> , V<sub>2</sub>

L'utilizzazione delle aree è regolata dagli indici e dai parametri appresso fissati, per ciascuna zona omogenea. Le parti del territorio comunale non rappresentate nell'elaborato grafico alla scala 1/10.000 (el. n.5) sono destinate a verde agricolo (Zone E1).

Art.10 - Destinazione d'uso delle zone

Le zone residenziali B, C sono destinate prevalentemente ad abitazione. Sono consentiti inoltre:

- Magazzini e depositi limitatamente al piano terreno o scantinato. Sono esclusi, in ogni caso, i depositi all'aperto, i capannoni e le tettoie.
- Laboratori a carattere artigianale nei piani terreni o scantinati, purchè vi si eserciti attività non nociva, nè molesta nè rumorosa
- Alberghi e pensioni
- Botteghe commerciali e annessi servizi limitatamente al piano terreno o scantinato
- Studi professionali e commerciali
- Uffici pubblici e privati
- Luoghi di riunione, di divertimento e di svago con i relativi impianti, ristoranti, bar.
- Stazioni di servizio e di rifornimento, aventi le caratteristiche di cui al D.A. n.180/1984 e succ.mod.
- Autorimesse private.
- Case-albergo, case-protette e comunità alloggio per anziani.
- Impianti tecnologici
- Musei, biblioteche, sedi di associazioni.

Ad eccezione delle zone di centro storico (Zone A) in tutte le altre zone omogenee di piano è consentita la installazione di impianti per la erogazione di carburante per l'autotrazione, nel rispetto delle norme e delle condizioni stabilite dal D.M. 25/1/'84 n. 180.

Art.11 - Zona B

Le parti del territorio classificate B nel presente P.R.G. sono quelle escluse dal D.A. n.301/1985 e tuttavia aventi le caratteristiche stabilite dal D.I. n.1444/'68.

In considerazione delle diverse caratteristiche di densità di edificazione e del diverso ruolo nel contesto territoriale, le zone B del P.R.G. '87 sono suddivise nelle zone B<sub>1</sub> . B<sub>2</sub> .

Art.12 - Zona B<sub>1</sub>

Le zone B<sub>1</sub> comprendono le aree completamente edificate e quelle edificate per più di 1/8 della superficie fondiaria che sono localizzate ai margini del centro abitato esistente.

Nella zona B<sub>1</sub> sono consentiti interventi edilizi a mezzo di singola concessione, nel rispetto delle norme contenute nell'art.28 della L.R. n.21/1973 e successive modificazioni, e sempre che le aree abbiano i requisiti indicati dall'art.21 della l.R. n.71/78.

In tutti gli altri casi gli interventi sono subordinati a pianificazione attuativa.

In tale zona sono consentiti tutti gli interventi rivolti alla conservazione, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione della edilizia esistente nonché al completamento del tessuto edilizio.

La densità fondiaria massima per le nuove costruzioni è fissata in 3 mc/mq.

L'altezza massima degli edifici non può superare quella degli edifici preesistenti e/o circostanti e comunque il limite di m.10.50, con un massimo di tre piani fuori terra.

E' prescritta la distanza minima di m.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Vanno comunque rispettate le eventuali maggiori distanze imposte dalla normativa antisismica. m. 10,00

Le nuove costruzioni dovranno adeguarsi nella tipologia agli edifici esistenti all'interno della stessa zona omogenea.

I parametri che concorrono a definire la tipologia edilizia delle nuove costruzioni (distanze dai confini del lotto, numero delle elevazioni, rapporto di copertura) dovranno pertanto essere definiti in analogia a quelli che conformano l'edilizia circostante.

Art.13 - Zona B<sub>2</sub>

La zona B<sub>2</sub> è localizzata in contrada Chianchitelle e comprende il villaggio costruito per iniziativa pubblica e le costruzioni sorte nelle immediate adiacenze.

In tale zona sono consentiti interventi edilizi a mezzo singola concessione, nel rispetto delle norme contenute nell'art.39 della L.R. n.19/1972 e succ.mod., e sempre che le aree abbiano i requisiti indicati dall'art.21 della L.R. n.71/78.

In tutti gli altri casi l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione dei piani esecutivi.

Sono consentiti tutti gli interventi rivolti alla conservazione, alla ricostruzione ed alla ristrutturazione degli edifici esistenti ed al completamento del tessuto edilizio.

La densità fondiaria massima per le nuove costruzioni è fissata in 2 mc/mq.

L'altezza massima degli edifici non può essere superiore a m.7.50, con due elevazioni fuori terra.

Tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti va rispettata la distanza minima di m.10.

Va rispettata la distanza di m.5 dai confini del lotto.

Nel rispetto delle norme suddette sono ammesse tipologie a palazzine o costruzioni isolate.

Art.14 - Zona C

Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi o al completamento di insediamenti esistenti che non possono classificarsi zone B ai sensi dell'art.2 del D.I. 1444/68.

Le zone C sono suddivise nelle seguenti sottozone:

C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>.

Le sottozone C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, sono destinate prevalentemente a residenze permanenti, la sottozona C<sub>4</sub>, è destinata a residenze stagionali isolate di iniziativa privata;

L'edificazione nelle zone C è subordinata alla approvazione di un piano attuativo (P.P., P. di L., P.E.E.P. o programma costruttivo). La concessione singola è ammessa esclusivamente per gli interventi negli edifici esistenti.

Nell'ambito delle zone C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, l'Amministrazione comunale localizzerà, con apposito atto deliberativo, le aree, corrispondenti al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, da sottoporre a programma costruttivo.

All'interno del programma costruttivo dovranno reperirsi spazi da destinare a verde attrezzato ed a parcheggi nella misura di 4,70 mq per abitante previsto.

Una aliquota dell'area inclusa nel programma costruttivo dovrà essere riservata agli aventi diritto ai sensi dell'art.17 della L.R. n.71/78.

#### Art.15 - Sottozone C<sub>1</sub>

L'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme:

- a) La superficie fondiaria minima per ogni intervento edilizio (lotto minimo) è stabilita in mq.200.
- b) Il rapporto di copertura non può superare il valore di 2/3
- c) Sono ammesse le costruzioni sui confini del lotto. In caso di arretramento la distanza dal confine non può essere inferiore a m.5.  
E' consentito l'allineamento sul filo stradale.
- d) E' prescritta la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di m.10, salvo maggiori distanze imposte dalla vigente legislazione antisismica.
- e) Il rapporto tra il volume complessivo realizzabile e la superficie dell'isolato (così come definito dall'art.10 della L.R. n.71/78) non può essere superiore a 3,0 mc/mq.
- f) L'altezza massima è stabilita in m.10,50 con un numero di piani fuori terra comunque non superiore a 3.

Nel rispetto delle norme suddette è consentita la realizzazione di case a schiera, in linea o isolate. Non sono ammesse costruzioni accessorie.

#### Art.16 - Sottozone C<sub>2</sub>

L'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme:

- a) La superficie fondiaria minima per ogni intervento edilizio (lotto minimo) è stabilita in mq.300.
- b) Il rapporto di copertura non può superare il valore 1/2.
- c) Sono ammesse le costruzioni sui confini interni del lotto. La distanza dai confini del lotto, in caso di arretramento non può essere inferiore a m.5. E' inoltre prescritto l'arretramento obbligatorio di m.5 dalle strade residenziali e da limiti di zona omogenea e di m.10 dalle strade principali.  
E' prescritta la distanza minima di m.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Vanno comunque rispettate le eventuali maggiori distanze imposte dalla normativa antisismica.

- d) Il rapporto tra il volume complessivo realizzabile e la superficie dell'isolato, così come definito dall'art.10 della L.R. n.71/78, non può essere superiore a 2,5 mc/mq.
- e) La altezza massima è stabilita in m.10.50. Sono consentite comunque non più di tre elevazioni fuori terra.
- f) E' prescritto per ciascun edificio un fronte su strada non superiore a m.9 di larghezza.
- Nel rispetto delle norme suddette è consentita la realizzazione di edilizia a schiera<sup>2</sup> lineare. Non sono ammesse costruzioni accessorie.

le parti  
"inferiori"  
S. S. S.

Art.17 - Sottozona C<sub>3</sub>

La sub-zona C<sub>3</sub> è localizzata in contrada Chianchitelle. L'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti

norme:

- a) L'area minima alla quale deve estendersi la lottizzazione è stabilita in 10.000 mq, salvo maggiori estensioni che possono essere disposte dall'Amministrazione comunale sulla base di esigenze tecniche e urbanistiche che dovessero evidenziarsi.
- b) Il lotto minimo è stabilito in mq.1000.
- c) Il rapporto di copertura non può superare il valore 1/10.
- d) La distanza delle costruzioni dai confini del lotto non può essere inferiore a m.5.
- e) L'indice di edificabilità fondiaria è fissato in 0.35 mc/mq. Nell'ambito della volumetria così stabilita possono prevedersi costruzioni accessorie destinate ad autorimessa, magazzini e simili, la cui superficie non superi 30 mq.
- f) L'altezza massima degli edifici è stabilita in m. 7.50. Sono consentite non più di due elevazioni fuori terra.

Nel rispetto delle norme suddette è consentita la realizzazione di edifici isolati mono o bi-familiari.

Per destinazioni d'uso particolari, come ad esempio, case di riposo per anziani, sempre nel rispetto delle norme suddette, può essere prevista all'interno del piano di lottizzazione una tipologia diversa.

Art.18 - Sottozona C<sub>4</sub>

Sono le parti del territorio agricolo nelle quali il frazionamento della proprietà determina insediamenti non compatibili con le norme di cui al successivo art. 22 che regolano le zone E<sub>1</sub>.

L'edificazione deve sottostare alle seguenti norme:

- a) L'area minima alla quale deve estendersi la lottizzazione è stabilita in mq.10.000, salvo maggiori estensioni

che possono essere disposte dall'Amministrazione comunale sulla base di esigenze tecniche o urbanistiche che dovessero evidenziarsi. In ogni caso il P. di L. non può riguardare meno di due unità di intervento.

- b) La dotazione di spazi pubblici da ricavare nell'ambito dei piani attuativi dovrà essere non inferiore a quella indicata dagli art.3 e 4 del D.M. n.1444/'68.
- c) L'indice di edificabilità fondiaria è fissata in 0,15 mc/mq.
- d) La distanza delle costruzioni dai confini del lotto non può essere inferiore a m.5.
- e) L'altezza massima è stabilita in m. 7.50, con due piani fuoriterra.

Nel rispetto delle norme suddette è consentita la realizzazione di edifici isolati mono o bi-familiari per la residenza stagionale nel verde.

Art.19 - zone D<sub>1</sub>

Sono le parti del territorio localizzate in contrada Chianchitelle, nelle quali è prevista la realizzazione di insediamenti produttivi a carattere artigianale ed eventualmente di residenze unifamiliari per gli artigiani;

Possono realizzarsi laboratori per la lavorazione di prodotti artigianali, officine meccaniche, magazzini, depositi, rimesse, uffici e residenze unifamiliari;

L'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme:

- a) Il lotto minimo è stabilito in mq 300.
- b) Il rapporto di copertura non può superare il valore di 2/3.
- c) La densità edilizia fondiaria massima da destinare a residenza è stabilita in 1,00 mc/mq. Tale densità si applica per una superficie non superiore a 400 mq. All'interno di ciascun lotto la parte residenziale non potrà pertanto in nessun caso superare i mc.400.  
La densità edilizia fondiaria massima da destinare ad attività non residenziali è fissata in 3,00 mc/mq per i lotti non superiori a 600 mq, in 2,5 mc/mq negli altri casi.
- d) Sono ammesse le costruzioni sui confini interni del lotto. In caso di distacco la distanza dai confini è stabilita in m.5.  
E' prescritto l'arretramento obbligatorio di m.7 dalle strade.
- e) L'altezza massima delle costruzioni non può superare i m.8.

Nel rispetto delle suddette norme è consentita la realizzazione di edilizia a schiera o di costruzioni isolate.

Art.20 - Zona D

Nella zona D è consentita la realizzazione di edifici destinati all'attività produttiva artigianale e piccolo industriale. Sono consentiti in particolare:

- a) edifici ed impianti per attività produttive di qualsiasi genere purchè non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni.
- b) depositi e magazzini di merce all'ingrosso;
- c) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione.

L'edificazione è subordinata alla approvazione di piani attuativi che riguardino una superficie di almeno mq.10.000, nel rispetto dei seguenti parametri:

- 1) Lotto minimo mq 1000
- 2) Rapporto di copertura inferiore o uguale a 1/2
- 3) Indice di fabbricabilità fondiaria 2,5 mc/mq
- 4) Distanza dai confini m.5.00.

Non sono consentiti gli scarichi di fognatura senza la preventiva depurazione, in conformità a quanto prescritto dalla L.R. 27/1986.

Nella redazione dei piani attuativi devono essere previste aree per parcheggi ed attrezzature comuni, in misura non inferiore al 10% della superficie territoriale.

Art. 21 - Zone E

Sono classificate zone E le parti del territorio destinate alle attività agricole, zootecniche e ad esse connesse. In base alle diverse caratteristiche paesaggistiche e idrogeologiche le zone agricole sono suddivise in zone E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>.

*TAR SICILIA - PALERMO, sez. I. 6/8/93 n° 834  
Nel merito art. 9. L. 10/77.*

Art.22 - Zone E<sub>1</sub>

Nelle zone E<sub>1</sub> sono consentite:

- 1) Costruzioni al servizio diretto dell'agricoltura, quali locali per il ricovere di animali, silos, serbatoi, vasche, magazzini per attrezzi e macchine agricole, che rispondano a documentate necessità di conduzione del fondo.  
Le costruzioni dovranno distaccarsi tra loro di almeno m.20 e avranno un numero di piani fuori terra non superiore a due.
- 2) Impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, nei limiti posti dall'art.22 della L.R. n.71/78 e succ.mod.



A tal fine si precisa che la distanza di 500 m. va misurata dal limite esterno delle zone A, B, C (con esclusione delle zone C<sub>4</sub>) così come previste dal P.R.G. '87.

- 3) Costruzioni residenziali da edificare secondo un indice di densità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq, con un distacco minimo di m.20 dalle altre costruzioni ed un numero di piani fuori terra non superiore a due.
- 4) Ampliamenti dei fabbricati esistenti nell'ambito di aziende agricole da utilizzare a scopi turistici. L'ampliamento non può superare il 30% della cubatura esistente e comunque i 300 mc. L'edificazione nella zona E<sub>1</sub> è consentita a mezzo di singola concessione edilizia.

Ferme restando le disposizioni che regolano la materia è consentita nelle zone E<sub>1</sub> l'apertura di nuove cave a condizione che la cava non insista su terreni utilizzati per colture specializzate, dotati di infrastrutture o alberati con essenze d'alto fusto. L'apertura della cava è sempre subordinata ai pareri preventivi ed alle attestazioni previsti dalle L.R. n.22/82 e n.127/80. Non si applicano le agevolazioni previste dall'art.18 della L.R. n.7/1986.

#### Art.23 -Zone E<sub>2</sub>

Sono classificate E<sub>2</sub> le parti di territorio agricolo che, per le loro caratteristiche geomorfologiche e di instabilità idrogeologica, per la rilevante presenza di alberature di alto fusto o per il loro valore di memoria storica, o per lo interesse paesistico-ambientale non si prestano ad attività edificatoria di alcun tipo.

In tali zone sono prescritte e consentite le opere volte alla tutela, conservazione ed utilizzazione del patrimonio boschivo esistente ed alla formazione di nuove zone boscate; le opere connesse con la regolamentazione idrogeologica, come argini, terrazzamenti, invasi, briglie, ecc; l'apertura di sentieri pedonali e la costruzione di nuove strade, da realizzarsi con modalità compatibili con le caratteristiche della zona; il risanamento conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione degli edifici esistenti.

#### Art.24 - Zone E<sub>3</sub>

Sono classificate E<sub>3</sub> le parti del territorio che, per le loro caratteristiche di elevato interesse ambientale e paesaggistico o per la presenza di consistenti testimonian-

ze di passate civiltà, vanno assoggettate a particolari norme di salvaguardia.

In tali zone sono pertanto ammesse le attività di coltivazione agricola, nel rispetto delle alberature di alto fusto esistenti; la piantumazione di essenze che ripristinino o integrino la originaria flora, quali il faggio, la quercia da sughero, il leccio, il cerro, la roverella; il pero mandorlino, il melo selvatico, il serbo montano, il biancospino, il prugnolo, la ginestra, l'acerofico, l'acer campestre, l'agrifoglio, l'alloro, il noce, il castagno; le opere di regolamentazione idrogeologica; l'apertura di sentieri pedonali e la pavimentazione di trazzere esistenti, da realizzarsi con modalità compatibili con le caratteristiche della zona; il risanamento conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti; la ricerca di reperti archeologici e le conseguenti opere di sistemazione finalizzate ad una loro fruizione pubblica.

#### Art.25 - Zone dei servizi residenziali

Comprendono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico, di cui agli art.3 e 4 del D.M. 2/4 68 n.1444.

La realizzazione delle previsioni avviene previa approvazione da parte della Commissione Edilizia di piani planovolumetrici o di sistemazione dell'area estesi all'intera zona omogenea destinata al servizio, nel rispetto delle leggi specifiche che regolano i vari tipi di attrezzature.

In particolare:

- Nelle zone destinate alla istruzione obbligatoria la densità fondiaria massima è stabilita in 2 mc/mq
- nell'area destinata a centro di quartiere non può essere superato il rapporto di copertura di 1/2 e la densità massima di 2 mc/mq. Le costruzioni dovranno avere un'altezza massima non superiore a m.7.50 con un massimo di due elevazioni fuori terra. Nel centro di quartiere possono localizzarsi attività commerciali al dettaglio, limitatamente al piano terreno, e uffici, sale polivalenti, centri di assistenza sociale, bar, ristoranti, uffici di segreteria. Sono in ogni caso escluse le residenze.
- Nel centro assistenziale religioso non può essere superato il rapporto di copertura di 3/4 e la densità fondiaria massima di 2,5 mc/mq.

E' ammessa la costruzione di chiese e luoghi di culto in genere, di locali parrocchiali, di sale per attività assistenziali e per attività didattiche e ricreative.

- L'altezza massima consentita per le costruzioni diverse dalle chiese è di m.8 con due elevazioni fuori terra.
- Nel verde pubblico è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di quelle dirette al godimento del verde, quali panchine, muretti di recinzione, chioschi in struttura metallica e simili.
  - Nel verde attrezzato sono consentite le costruzioni dirette a garantire piena funzionalità alle attività ricreative e del tempo libero in esse previste. Il rapporto di copertura non può superare il valore di 1/10, la densità fondiaria il valore 0,3 mc/mq. L'altezza massima è stabilita in m.4 con una elevazione fuori terra. Nel verde attrezzato è consentita la realizzazione di piazzole di sosta attrezzate con tavoli e panche, attrezzature per il tempo libero, chioschi, bar, ristoranti, impianti tecnici e servizi igienici.
  - Nelle aree destinate ad ufficio postale ed a servizi socio-sanitari e assistenziali è stabilita l'altezza massima di m.7.50 con non più di due elevazioni fuori terra.
  - Nelle aree destinate ad attrezzature sportive è consentita la realizzazione di impianti al chiuso quali palestre, piscine coperte, palazzetti dello sport.
  - Nelle aree destinate a parcheggi, nel caso in cui i dislivelli del terreno lo consentano, è ammessa la costruzione di parcheggi coperti a gradoni, la cui articolazione in più piani sfrutti i dislivelli esistenti nel terreno.

#### Art.26 - Zone F

Comprendono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

La realizzazione delle attrezzature previste avviene previa approvazione da parte della Commissione Edilizia di piani planivolumetrici o di sistemazione dell'area estesi all'intera zona omogenea destinata al servizio, nel rispetto delle leggi specifiche che regolano i vari tipi di attrezzatura. In mancanza di queste si applicano le seguenti norme:

- nelle aree destinate ad uffici comunali e giudiziari (Zone F<sub>2</sub> ed F<sub>3</sub>) particolare cura dovrà essere posta nella progettazione, per un corretto inserimento dei manufatti edilizi sul terreno e in rapporto con l'edilizia circostante. IN particolare, stante il dislivello esistente all'interno dell'area, le costruzioni, per adattarsi all'andamento del terreno, dovranno essere articolate in masse volumetriche sovrapposte a gradoni, evitando tassativamente gli sbancamenti superiori a m.3. L'area non coperta da fabbricati dovrà essere organizzata per l'uso pubblico, prevedendo spazi a più livelli adeguatamente pavimentati

e raccordati da scale, rampe, cordonate, e frammisti a spazi sistemati a verde e a gradonate.

Nell'area destinata agli uffici comunali dovranno evitarsi le recinzioni di qualsiasi tipo e natura e dovrà prevedersi nella parte a valle una sistemazione che consenta una fruizione pubblica continuativa dell'area e che tragga partito dalle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio sottostante, (come ad esempio una sistemazione ad anfiteatro scoperto).

Le costruzioni non potranno emergere, rispetto al piano stradale a monte, per una altezza superiore a m.4.50.

- L'attività edificatoria all'interno dell'area cimiteriale ( $F_4$ ) dovrà essere regolamentata da apposito piano regolatore.

- Nell'area destinata ad attrezzature commerciali ( $F_6$ ) possono realizzarsi manufatti edilizi esclusivamente destinati alla vendita anche all'ingrosso ed alla esposizione di prodotti commerciali, (shopping center, commercio moderno, mercato).

L'altezza massima delle costruzioni è stabilita in m.4.50, con unico piano fuori terra. La densità massima è pari a 0.3 mc/mq. Nel progetto planivolumetrico, esteso all'intera area, dovranno prevedersi aree di uso pubblico pari a 80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento, da destinare almeno per la metà a parcheggio.

- nel centro per la commercializzazione e la lavorazione dei prodotti zootecnici ( $F_7$ ) possono realizzarsi manufatti destinati a stalle di sosta, anche chiuse, per bovini, ovini, caprini e suini, fienili, locali contumaciali, uffici commerciali, uffici per il custode, locali per la macellazione e la refrigerazione delle carni, impianti di pretrattamento degli scarichi.

→ L'altezza massima delle costruzioni è fissata in m.5, la densità territoriale è fissata in 0,5 mc/mq.

Nel progetto planivolumetrico, esteso all'intera area, dovranno prevedersi aree per parcheggi in misura non inferiore al 10% dell'intera area.

- Nelle aree destinate ad attrezzature ricettive ( $F_8$ ) è consentita la realizzazione di manufatti edilizi adibiti all'ospitalità turistica, quali ostelli, alberghi, pensioni e servizi connessi, centri congressi.

L'altezza massima per gli edifici è stabilita in m.7.50, il rapporto di copertura non può superare il valore di 1/3.

Gli edifici dovranno articolarsi in più masse volumetriche per adattarsi al dislivello esistente nel terreno ed essere realizzati a gradoni, evitando gli sbancamenti su-

periori a m.3. Devono essere previsti parcheggi in misura non inferiore a mq.80 per ogni 100 mq di superficie coperta.

- Nelle aree destinate ad attrezzature ricettive agro-turistiche ( $F_9$ ) è consentita la realizzazione di complessi ricettivi che abbiano nel verde agricolo produttivo la loro principale ragione d'essere e tutte le attrezzature sportive, di svago, culturali che servano a rendere più piacevole il soggiorno.

La realizzazione è subordinata alla approvazione di un piano di sistemazione esteso a tutta la zona omogenea. E' stabilita la densità territoriale di 0,075 mc/mq. L'altezza massima degli edifici è stabilita in m.4 con una sola elevazione fuori terra. La distanza minima tra le costruzioni è di m.20. Il rapporto di copertura è 1/40. Le costruzioni dovranno adattarsi al terreno evitando tassativamente sbancamenti e riporti superiori a m.1.50 nella configurazione finale. Le sistemazioni esterne dovranno essere tali da uniformarsi all'ambiente naturale esistente, utilizzando per i muretti di sostegno, per i terrazzamenti e per le pavimentazioni pietra naturale locale.

Le essenze da impiantare vanno scelte con cura tra quelle della flora locale, avendo riguardo alla esigenza di garantire una produzione agricola all'interno dell'area. Le coperture degli edifici saranno a tetto, con falde con inclinazione non superiore al 25%. Le murature dovranno essere rivestite in pietra.

All'interno della zona omogenea  $F_9$  sono tassativamente vietati i frazionamenti catastali di terreni.

- nella zona destinata a servizi per gli anziani ( $F_{10}$ ) è consentita la realizzazione di edifici destinati a soddisfare le esigenze di assistenza agli anziani.

Sono consentiti in particolare gli interventi previsti dall'art.4 della L.R. n.87/81 e specificatamente quelli di cui ai punti 4, 5 e 7.

L'altezza massima è stabilita in m.7,50; il rapporto di copertura in 2/3.

#### Art.27 - Zone alberate di rispetto (Zone $V_1$ )

Sono le parti del territorio che per le loro caratteristiche di instabilità idrogeologica ovvero per la presenza di alberature di alto fusto non sono suscettibili di alcun tipo di edificazione. Per esse è prescritto il mantenimento ovvero la piantumazione di essenze arboree di alto fusto, con esclusione di qualsivoglia attività edificatoria.

Art.28 - Zone di rispetto di infrastrutture e servizi (Zone  $V_2$ )

Sono le parti del territorio comprese entro il limite di rispetto cimiteriale e di rispetto degli impianti di depurazione. In tali zone sono ammesse le opere elencate nel precedente art.23 relativamente alle zone  $E_2$  ed inoltre le opere direttamente connesse alla funzionalità<sup>2</sup> del servizio pubblico, quali attrezzature tecnologiche, allacciamenti alle reti, parcheggi, sistemazioni a verde, ecc.

Art. 28 bis - Zone di parco urbano

Nelle zone di parco urbano è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di quelle dirette al godimento del verde, quali panchine, muretti di contenimento in pietra, chioschi in struttura precaria e simili.

#### TITOLO IV

##### Modalità di attuazione degli interventi

###### Art.29 - Modalità per la edificazione degli isolati nelle Zone C e D

Gli interventi previsti nelle prescrizioni esecutive, nei piani particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate si attuano per iniziativa spontanea di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in uno stesso isolato, ovvero applicando la disposizione vigente sui comparti edilizi.

In ogni caso dovrà essere redatto un piano delle rifusioni delle particelle catastali in modo che le nuove particelle coincidano con i lotti previsti nello strumento attuativo, realizzando un'equa distribuzione del diritto di edificazione fra i proprietari delle aree, sia che la loro originaria proprietà sia interessata in tutto o in parte dagli edifici da costruire o da aree da cedere al Comune per le urbanizzazioni primarie e/o secondarie.

Nel caso di assenza di iniziativa spontanea da parte dei proprietari interessati, il Sindaco può invitare questi a dichiarare entro il termine fissato nell'atto di notifica se intendono procedere da soli o riuniti in consorzio alla edificazione delle aree libere secondo le prescrizioni vigenti.

Per la costituzione del consorzio è sufficiente il concorso di proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto; i consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

Trascorso inutilmente il termine stabilito dall'atto di notifica, di cui al precedente comma, il Comune procederà all'espropriazione dell'intero comparto ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 71/78 e può indire una gara per l'edificazione dell'isolato.

Il Sindaco è tenuto ad iniziare le procedure inerenti le prescrizioni entro quindici giorni dalla richiesta anche di un solo proprietario interessato, da trasmettere a mezzo di raccomandata a.r.

###### Art.30 - Modalità di attuazione dei servizi

Tutti i servizi e le attrezzature di cui ai precedenti art.25 e 26 possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici ovvero anche privati, (cooperative, associazioni,

imprese, società). In quest'ultimo caso dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con l'Amministrazione comunale nella quale devono essere precisati i tempi di validità della convenzione, le modalità di esecuzione delle opere ovvero i criteri di gestione del servizio.

La convenzione dovrà contenere comunque l'esplicito impegno a garantire l'uso pubblico delle attrezzature realizzate e a non alienarle senza il consenso dell'Amministrazione.



## TITOLO V

### Regimi autorizzativi

#### Art. 31 - Opere non soggette ad alcun adempimento

Possono essere eseguite senza alcuna formalità preventiva le seguenti opere:

- 1) manutenzione ordinaria degli edifici esistenti come definita nell'art.20 L.R. n.71/78, lett.a).
- 2) recinzioni di fondi rustici;
- × 3) strade poderali;
- 4) opere di giardinaggio;
- 5) risanamento e sistemazione di suoli agricoli, anche con strutture murarie, purchè ricadenti nella zona E<sub>1</sub>
- 6) costruzione di serre, limitatamente alle zone E<sub>1</sub>
- 7) cisterne ed opere connesse interrato
- 8) opere di smaltimento di acque piovane
- 9) opere di presa e di distribuzione di acque per irrigazione.

#### Art.32 - Opere soggette a comunicazione

Sono soggette a comunicazione al Sindaco nelle forme appresso specificate le opere interne, come definite nell'art.9 della L.R. n.37/85.

Alla comunicazione deve essere allegata una relazione redatta da un tecnico abilitato alla progettazione che descriva le opere da effettuarsi ed assicuri la rispondenza delle stesse alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti.

Tale relazione deve essere accompagnata da una perizia giurata sullo stato dell'immobile e sulle sue caratteristiche costruttive e deve contenere l'esplicita dichiarazione sottoscritta dal tecnico che le opere da eseguire rispettano le originarie caratteristiche costruttive dell'edificio.

La comunicazione, insieme agli allegati, va presentata al Sindaco (direttamente o tramite raccomandata a.r.) in duplice copia. Una delle due copie, che verrà restituita al proprietario con l'attestazione di conformità all'originale, deve essere conservata nel luogo dei lavori. Le opere interne non sono soggette agli oneri di cui all'art.3 della L. 28 Gennaio 1977, n.10.

#### Art.33 - Opere soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco le seguenti opere:

- 1) Interventi di manutenzione straordinaria e di risanamen-

to conservativo, come definiti rispettivamente nelle lett.b) e c) dell'art.20 della L.R. n.71/78.

- 2) Opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici di edifici esistenti
- 3) Impianti di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo
- 4) Opere per consentire l'occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero
- 5) Demolizioni
- 6) Escavazioni di pozzi e strutture connesse
- 7) Costruzione di recinzioni
- 8) Costruzioni di strade interpoderali e vicinali
- 9) Rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere
- 10) Opere necessarie per l'adeguamento degli scarichi di insediamenti civili che non recapitino in pubbliche fognature.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco con allegata una relazione redatta da un tecnico che descriva le opere da compiersi.

L'istanza si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di gg.60 dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente, fatti salvi eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti, può dare corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

Art.34 - Opere soggette a concessione edilizia.

Sono soggette a concessione edilizia, con le modalità riportate nel R.E. vigente, tutte le opere non comprese in quelle elencate nei precedenti art. 31 - 32 - 33.

TITOLO VI

Norme transitorie e particolari

Art.35 - Efficacia delle concessioni e delle autorizzazioni

Sono fatte salve le concessioni edilizie e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'adozione del presente P.R.G. '87, purchè i lavori siano iniziati entro un anno dal rilascio della concessione e portati a termine entro tre anni dal detto rilascio.

Art.36 - Misure di salvaguardia

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione del P.R.G. '87 e fino alla emanazione del Decreto di approvazione, il Sindaco, su conforme parere della C.E.C. con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione, quando riconosce che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

Art.37 - Limiti di applicazione

A partire dalla data di presentazione del presente Piano all'Assessorato competente per l'approvazione, l'edificazione si svolgerà in conformità delle previsioni del Piano adottato, con le limitazioni poste dall'art.39 della L.R. 19/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Indice

	pag
<b>TITOLO I - <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	
Art.1 - Contenuto delle Norme	1
Art.2 - Elementi costitutivi del Piano	1
Art.3 - Definizioni	2
Art.4 - Caratteristiche tecniche degli edifici	5
Art.5 - Barriere architettoniche	5
<b>TITOLO II - <u>ATTUAZIONE DEL P.R.G./'87</u></b>	
Art. 6 - Strumenti di attuazione	6
Art. 7 - Contenuto dei Piani particolareggiati	6
Art. 8 - Lottizzazioni convenzionate	7
<b>TITOLO III - <u>NORMATIVA DELLE ZONE OMOGENEE</u></b>	
Art. 9 - Classificazione delle Zone territoriali omogenee	8
Art.10 - Destinazione d'uso delle Zone	8
Art.11 - Zona B	8
Art.12 - Zona B <sub>1</sub>	9
Art.13 - Zona B <sub>2</sub>	10
Art.14 - Zona C	10
Art.15 - Sottozona C <sub>1</sub>	11
Art.16 - Sottozona C <sub>2</sub>	11
Art.17 - Sottozona C <sub>3</sub>	12
Art.18 - Sottozona C <sub>4</sub>	12
Art.19 - zona D <sub>1</sub>	13
Art.20 - Zona D	14
Art.21 - Zona E	14
Art.22 - Sottozona E <sub>1</sub>	14
Art.23 - Sottozona E <sub>2</sub>	15
Art.24 - Sottozona E <sub>3</sub>	15
Art.25 - Zone dei servizi residenziali	16
Art.26 - Zona F	17
Art.27 - Zone alberate di rispetto (Zona V <sub>1</sub> )	19
Art.28 - Zone di rispetto di infrastrutture e servizi (Zona V <sub>2</sub> )	20

TITOLO VI - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Art.29 - Modalità per la edificazione  
degli isolati nelle Zone C e D 21
- Art.30 - Modalità di attuazione dei  
servizi 21

TITOLO V - REGIMI AUTORIZZATIVI

- Art.31 - Opere non soggette ad alcun adem-  
pimento 23
- Art.32 - Opere soggette a comunicazione 23
- Art.33 - Opere soggette ad autorizzazione 23
- Art.34 - Opere soggette a concessione  
edilizia / 24

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E PARTICOLARI

- Art.35 - Efficacia delle concessioni e delle  
autorizzazioni 25
- Art.36 - Misure di salvaguardia 25
- Art.37 - Limiti di applicazione 25

